

Comune di Terre Roveresche

Provincia di Pesaro e Urbino

041070

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 36 del 31-07-20

Oggetto	TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E TERMINI DI SCADENZA PAGAMENTO.
----------------	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Sebastianelli Antonio	P	Andreani Cristian	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Sbrozzi Ortensia	P	Baldini Sauro	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Balducci Giovanni	A	Cionna Maurizio	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Barbetta Luciano	P	Malvoni Cinzia	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Patregnani Claudio	P	Calcagnini Roberto	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Ligustri Gianluca	P	Brunetti Stefano	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Biondi Milena	A		

Assegnati 13	Presenti n. 9
In carica 13	Assenti n. 4

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **Aiudi Dott. Giuseppe**.

Assume la presidenza il Sig. **Sebastianelli Dott. Antonio**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Barbetta Luciano
Baldini Sauro
Calcagnini Roberto

Il Sindaco pone in discussione l'argomento iscritto all' O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo stesso all'Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri, che di seguito viene riportata:

Durante la discussione si assenta il Consigliere Barbetta. Il numero dei presenti scende a 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale, ovvero da altri soggetti individuati da diverse disposizioni normative;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Dato atto che il Comune svolge in economia sia il servizio di bollettazione che la raccolta, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;

Verificato che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune risulta operativo quale ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ambito (ATA) rifiuti Marche Nord PU;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

Preso atto che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale quali l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, che prevede: “ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

Considerato altresì che alla data odierna la competente l'Autorità d'Ambito Territoriale Ambito (ATA) rifiuti Marche Nord PU non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con la delibera di Consiglio Comunale n 5 del 18.02.2019;

Richiamato inoltre:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;

la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;

la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;

la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

"l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Considerato che

- l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
 - con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
 - con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

Presto atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Presto atto ancora che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire:

- con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 l'Autorità di regolazione ha stabilito che "...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio.....".
- con il documento num. 189/2020, con il quale ha accolto positivamente la deroga di cui all'art. 107, comma 5 D.L. 18/2020, tenuto conto della situazione emergenziale e delle necessità di rivedere parzialmente la metodologia di calcolo MTR da parte della stessa autorità, seppur nello stesso documento si rammenta che entro dicembre 2020 sarà necessario approvare il PEF 2020 con il nuovo metodo MTR;

Preso atto ancora che:

- con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame e che non sia da preferire una perequazione orizzontale dell'onere agevolativo ma vada privilegiata la copertura con mezzi propri dell'ente, nel rispetto degli equilibri previsionali;
- con nota del 9 giugno 2020 anche Anci Emilia Romagna ha confermato che il Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione 158/2020 dell'Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria.

Vista la Deliberazione 158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle

utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria;

Verificato che il comune di Terre Roveresche ha provveduto:

- con atto di Giunta n.44 del 17/03/2020 all'approvazione di un contributo a sostegno degli *Operatori Economici titolari delle attività che sono state sospese dal DPCM del 11.03.2020 e degli Operatori Economici titolari delle attività che hanno deciso la sospensione volontaria (comunicata a mezzo PEC al Comune di Terre Roveresche)*;
- con atto di Giunta n. 49 allo stanziamento della somma di € 110.000,00 da destinare alla concessione dei benefici agli operatori economici

Capitolo (Miss – Progr Codice conto)	Descrizione	Gestione (CP/FPV)	Scadenza dell'obbligazione (esercizio di esigibilità)			SIOPE
			2020	2021	2022	
2481/2 (20.03- 1.04.03.99.999)	ACCANTONAMENTO FONDO PER INTERVENTI EMERGENZA CORONAVIRUS A IMPRESE	CP	€ 110.000,00			

demandando al Responsabile del Settore III Tributi di predisporre un elenco delle attività destinatarie dei benefici di cui sopra al fine di quantificare l'importo dovuto per l'anno 2020 a titolo di TARI ed IMU;

Verificato altresì che con successiva Delibera di Giunta n. 78 del 25.05.2020, sulla base della relazione del Responsabile del Settore III, è stata prevista, relativamente alla Tassa Rifiuti :

- per gli *Operatori Economici titolari delle attività che sono state sospese dal DPCM del 11.03.2020*

la riduzione del 75% della TARI (se dovuta) per l'anno d'imposta 2020;

- per gli *Operatori Economici titolari delle attività che hanno deciso la sospensione volontaria (comunicata a mezzo PEC al Comune di Terre Roveresche)* la riduzione del 40% della TARI (se dovuta) per l'anno d'imposta 2020;

Precisato che la somma stanziata a copertura dei contributi previsti rappresenta il limite massimo dei benefici concedibili, salvo eventuali ulteriori stanziamenti;

Dato atto che questo Ente, analizzate le sopra elencate casistiche previste dalla deliberazione 158/2020 di Arera ritiene:

- di poter legittimamente attuare la prescrizione ivi indicata, mediante le suddette riduzione percentuali, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità, anche senza modificare l'articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nelle quattro fattispecie indicate;

- la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

CONSTATATO che in considerazione del particolare momento di congiuntura economica e sociale, ulteriormente aggravato dall'emergenza sanitaria da COVID-19, e come obiettivo di programma di mandato dell'Amministrazione, si ritiene di dover confermare anche per l'anno 2020 e in taluni casi ampliare, ai sensi dell'art. 27 del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, le agevolazioni di seguito dettagliate:

utenze domestiche

1. Per gli utenti singoli e/o nuclei famigliari che portano la residenza nel Comune di Terre Roveresche e per i nuovi nuclei famigliari costituitisi nel corso dell'anno 2020: **riduzione del 100%** nella parte fissa e nella parte variabile per i primi 5 anni di residenza, a condizione che si tratti di un nuovo nucleo familiare con attribuzione di unità immobiliare ad uso esclusivo;
2. Nel caso di nuclei con 5 (cinque) componenti: **riduzione del 10%** nella parte fissa e nella parte variabile. La presente riduzione non è cumulabile con la riduzione accordata per la distanza ai sensi dell'art. 25 del Regolamento TARI;
3. Nel caso di nuclei con 6 (sei) o più componenti: **riduzione del 20%** nella parte fissa e nella parte variabile. La presente riduzione non è cumulabile con la riduzione accordata per la distanza ai sensi dell'art. 25 del Regolamento TARI;
4. Nuclei famigliari che hanno un reddito complessivo calcolato ai fini ISEE tra € 0 - 20.000,00: **riduzione del 20%** nella parte fissa e nella parte variabile.
5. Nuclei familiari in cui è presente:
 - a. portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92;
 - b. soggetti di cui alla L.508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti) ;
 - c. invalido civile al 100%.Per tutti i casi di cui al punto 5, lett. a, b e c, il reddito ISEE non deve essere superiore ad € 30.000,00: **riduzione del 30%** nella parte fissa e variabile della tariffa.
6. Sugli immobili tenuti a disposizione nel Comune di Terre Roveresche: **riduzione del 10%** nella parte fissa e variabile della tariffa.

Per una migliore applicazione delle succitate agevolazioni (dal punto 1 a 6), occorre precisare:

- le agevolazioni per le domestiche sopra descritte risultano in ogni caso applicabili solo ed esclusivamente alle famiglie e ai soggetti che non beneficino per l'anno solare 2020, del contributo nuovi nati, istituito con la delibera di C.C. num. 5 del 13/03/2020 e ss.mm.ii.,
- le agevolazioni per le utenze domestiche relative ai punti n. 1, 2 e 3 verranno applicate d'Ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche ai sensi dell'art. 16 ad oggetto "Occupanti le utenze domestiche" e delle dichiarazioni presentate dai contribuenti,
- per l'agevolazione di cui al punto 1, è comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione per la tassa rifiuti entro il termine del 30.06.2021 pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di omissione,
- per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti n. 4 e 5, le domande, corredate dal modello ISEE 2020, dovranno essere presentate al protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31/10/2020 pena l'esclusione dal beneficio,
- per usufruire delle agevolazioni per utenze domestiche di cui al punto n. 6 le domande dovranno essere presentate al protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31/10/2020 pena l'esclusione dal beneficio. Le richieste già riconosciute per l'anno 2019 si intendono confermate per l'anno 2020 salvo dichiarazione di variazione da presentare a cura del contribuente.

utenze non domestiche

7. Per le utenze non domestiche che si insediano nel Comune di Terre Roveresche: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per i primi 5 anni solari, riconosciuta anche nel caso di nuova unità locale attivata sul territorio da parte di ditte già insediate nel Comune. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della denuncia di occupazione o detenzione dei locali in cui si svolge la nuova attività.
8. Per le utenze non domestiche, in possesso alla data di entrata in vigore della presente deliberazione dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), che rinuncino alla predetta autorizzazione: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.
9. Per le utenze non domestiche che adottano sistemi elettromeccanici per l'autocompostaggio dei rifiuti biodegradabili (CER 200108), così come definito dall'art. 183 comma e) del D.lgs 152/2006, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto e con contestuale rinuncia al conferimento in toto della frazione organica (CER 200108) al servizio di raccolta comunale è applicata una riduzione del 35% nella parte variabile della tariffa. (NOTA: La riduzione va documentata con la presentazione dell'adeguata documentazione al Comune di Terre Roveresche attestante l'installazione e l'impiego continuativo del macchinario oltre a specifica dichiarazione in cui il richiedente accetta di sottoporsi in qualsiasi momento alle verifiche da parte di soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore).
10. Per gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione/vendita di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non alimentari: riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa. (NOTA: La riduzione va documentata con la presentazione dell'adeguata documentazione al Comune di Terre Roveresche. Nel caso in cui l'esercizio commerciale dimostri di essere un rivenditore esclusivamente di prodotti alimentari e non alla spina, la riduzione è elevata al 100% della parte variabile della tariffa).
11. Le utenze non domestiche che cedono direttamente o indirettamente beni alimentari derivanti dalla propria attività a titolo gratuito, per scopi assistenziali e solidaristici, agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale: riduzione di € 0,50/kg nella parte variabile della tariffa. (NOTA: La riduzione va documentata con la presentazione dell'adeguata documentazione al Comune di Terre Roveresche in cui sono indicate le quantità espresse in kg di beni alimentari cedute nell'anno precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione. La riduzione non può superare il 40% della parte variabile totale della TARI per ciascun contribuente).
12. Per le utenze non domestiche rientranti nelle categorie 22 (Ristoranti, pizzerie ecc), 24 (Bar, caffè, pasticcerie), 25 (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), 26 (Plurilicenze alimentari e miste), 27 (Ortofrutta, pescherie...), 29 (Banchi di mercato generi alimentari) e 30 (Discoteche, night club) per la particolare funzione aggregativa, sociale e ricreativa: riduzione del 30% nella parte fissa e variabile della tariffa, al netto di eventuali riduzioni;

Per una migliore applicazione delle succitate agevolazioni (dal punto 7 a 12), occorre precisare:

- per usufruire delle agevolazioni utenze non domestiche indicate ai punti nn 8, 9, 10 e 11, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/10/2020 pena l'esclusione dal beneficio,
- per le nuove utenze non domestiche che si insediano nel Comune di Terre Roveresche dal 01/10/2020 al 31/12/2020 il beneficio sarà riconosciuto per i 5 anni solari successivi, previa presentazione della dichiarazione TARI e della domanda di ammissione al beneficio nel rispetto dei termini di scadenza che saranno approvati per l'annualità 2021,
- le agevolazioni utenze non domestiche al punto n. 12 verranno applicate d'Ufficio sulla base della categorie tariffarie destinatarie delle agevolazioni;

Cittadinanza attiva

13. Per le utenze domestiche e non domestiche di titolarità di cittadini e/o associazioni iscritte all'Albo della cittadinanza attiva, istituito con il Regolamento per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio

per l'applicazione dell'art. 190 del d. lgs. 50 del 18.04.2016 (approvato con deliberazione di consiglio comunale del 22.09.2017 n. 54): **riduzione del 50%** nella parte fissa e nella parte variabile. Le presenti agevolazioni, verranno riconosciute alle associazioni e ai relativi volontari sulla base delle modalità indicate all'art. 13 del Regolamento per la partecipazione della comunità locale all'attività per la tutela e valorizzazione del territorio per l'applicazione dell'art. 190 del D. Lgs 50 del 18.04.2016, approvato con C.C. num. 54 del 22.09.2017";

Precisato inoltre che tutte le agevolazioni deliberate dall'Ente con il presente atto **non sono tra loro cumulabili**, pertanto nel caso di concorso di più agevolazioni, si applica la più favorevole al contribuente;

Dato atto che le agevolazioni sopra, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 147/2013, vengono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo per un importo fino a € 37.000,00 (al cap. U1950/3) di cui € 29.452,00 per utenze domestiche ed € 7.548,00 per utenze non domestiche, al quale si aggiungono € 8.776,70 (al cap. U1950/2) per cittadinanza attiva, fatto salvo eventuali maggiori risorse messe a disposizione nel corso dell'anno 2020 (da dividersi con le stesse percentuali tra utenze domestiche e non domestiche). Nel caso in cui si evidenzino economia di risorse per una delle due tipologie di utenze, le somme potranno essere utilizzate a favore della categoria di utenze non pienamente soddisfatta.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori e/o inadeguate rispetto al numero dei richiedenti l'ammissione alle agevolazioni introdotte con la presente delibera, sarà concessa sulla base dei seguenti criteri:

- per le utenze domestiche in base all'ISEE;
- per le utenze non domestiche la suddivisione avverrà proporzionalmente.

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla formazione del ruolo per TARI 2020 sulla base delle tariffe approvate per TARI 2019 applicando le riduzioni sopra indicate;

Visto l'art. 57 bis comma 1 lett. b) d.l. 124/2019 che al comma 685 della Legge 27/12/2013 n. 147 ha apportato le seguenti modificazioni:

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»

Tenuto conto che questo Ente con delibera di C.C. n.13 del 13.03.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-22 (Art. 151 del D. lgs. n 267/2000 e art. 10 D. lgs 118/2001) utilizzando, come entrata per TARI 2020 importo corrispondente a quello definitivamente accertato alla data del 31.12.2019 ed avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 683 bis della Legge 27/12/2013 n. 147;

Precisato che, in seguito:

- il d.l. 17.03.2020 n. 18, conv. dalla Legge 24.04.2020 n. 27, art 107 comma 4 ha stabilito che: "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020";
- Il dl 19.05.2020 n. 34, all'art. 138 c. 1 ha previsto che "... Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

Dato atto che con l'art. 138 del d.l. 34/2020 tutte le norme derogatorie sono venute meno e si è ripristinata la normativa ordinaria (Art. 1 c. 169 l. 296/2006, Art. 53 c. 16 L. 388/2000) pertanto, nel caso di approvazione, modifica delle aliquote e tariffe dei tributi locali intervenute dopo l'approvazione del bilancio, non dovrebbe essere possibile procedere senza conseguente riapprovazione del bilancio nei termini di legge;

Evidenziato che, seppur la presente delibera sia successiva all'approvazione del bilancio, sussiste presupposto legittimante in quanto emessa in osservanza della normativa vigente al momento dell'approvazione dello stesso (tempus regit actum);

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Ritenuto di stabilire, che il pagamento della TARI 2020 dovrà avvenire in numero 2 rate scadenti il 30.09.2020 e il 31.12.2020;

Considerato che l'agevolazione applicata alle utenze non domestiche sottoposte a **chiusura obbligatoria** è stata applicata automaticamente dall'Ente sulla base della conoscenza del territorio, eventuali casi non emersi dal controllo d'Ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 10/10/2020;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, per la Provincia di Pesaro, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

Dato atto inoltre che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 num. 27, così come modificato dal D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, che dispone: “

...per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.”

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^a comma e 147 bis, 1^a comma, T.U.E.L.;

Atteso che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Acquisito il parere del Revisore, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 TUEL e s.m.i.:

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe per TARI 2020 già applicate nell'anno 2019 in forza delle disposizioni contenute nell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 e delle altre motivazioni già esposte in premessa;
- 3) di dare atto che le disposizioni delle delibere ARERA num. 158/2020 e num. 189/2020 che definiscono il limite minimo delle agevolazioni su TARI 2020 da riconoscere alle utenze non domestiche che hanno sospeso la propria attività in forza dei DPCM 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e del D.L. 19/2020, sono state ampiamente rispettate dall'Ente con delibera di G.C. nn. 44/2020 e num. 78/2020;
- 4) di riconoscere per l'anno 2020, in considerazione del particolare momento di congiuntura economica e sociale, ulteriormente aggravato dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e come obiettivo di programma di mandato dell'Amministrazione, le seguenti ai sensi dell'art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione delle TARI:

utenze domestiche

1. Per gli utenti singoli e/o nuclei famigliari che portano la residenza nel Comune di Terre Roveresche e per i nuovi nuclei famigliari costituitisi nel corso dell'anno 2020: **riduzione del 100%** nella parte fissa e nella parte variabile per i primi 5 anni di residenza, a condizione che si tratti di un nuovo nucleo famigliare con attribuzione di unità immobiliare ad uso esclusivo;
2. Nel caso di nuclei con 5 (cinque) componenti: **riduzione del 10%** nella parte fissa e nella parte variabile. La presente riduzione non è cumulabile con la riduzione accordata per la distanza ai sensi dell'art. 25 del Regolamento TARI;
3. Nel caso di nuclei con 6 (sei) o più componenti: **riduzione del 20%** nella parte fissa e nella parte variabile. La presente riduzione non è cumulabile con la riduzione accordata per la distanza ai sensi dell'art. 25 del Regolamento TARI;
4. Nuclei famigliari che hanno un reddito complessivo calcolato ai fini ISEE tra € 0 - 20.000,00: **riduzione del 20%** nella parte fissa e nella parte variabile.
5. Nuclei familiari in cui è presente:

- a. portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92;
- b. soggetti di cui alla L.508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti) ;
- c. invalido civile al 100%.

Per tutti i casi di cui al punto 5, lett. a, b e c, il reddito ISEE non deve essere superiore ad € 30.000,00: **riduzione del 30%** nella parte fissa e variabile della tariffa.

6. Sugli immobili tenuti a disposizione nel Comune di Terre Roveresche: **riduzione del 10%** nella parte fissa e variabile della tariffa.

Per una migliore applicazione delle succitate agevolazioni (dal punto 1 a 6), occorre precisare:

- le agevolazioni per le domestiche sopra descritte risultano in ogni caso applicabili solo ed esclusivamente alle famiglie e ai soggetti che non beneficino per l'anno solare 2020, del contributo nuovi nati, istituito con la delibera di C.C. num. 5 del 13/03/2020 e ss.mm.ii.,
- le agevolazioni per le utenze domestiche relative ai punti n. 1, 2 e 3 verranno applicate d'Ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche ai sensi dell'art. 16 ad oggetto "Occupanti le utenze domestiche" e delle dichiarazioni presentate dai contribuenti,
- per l'agevolazione di cui al punto 1, è comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione per la tassa rifiuti entro il termine del 30.06.2021 pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno di omissione,
- per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti n. 4 e 5, le domande, corredate dal modello ISEE 2020, dovranno essere presentate al protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31/10/2020 pena l'esclusione dal beneficio,
- per usufruire delle agevolazioni per utenze domestiche di cui al punto n. 6 le domande dovranno essere presentate al protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31/10/2020 pena l'esclusione dal beneficio. Le richieste già riconosciute per l'anno 2019 si intendono confermate per l'anno 2020 salvo dichiarazione di variazione da presentare a cura del contribuente.

utenze non domestiche

7. Per le utenze non domestiche che si insediano nel Comune di Terre Roveresche: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile per i primi 5 anni solari, riconosciuta anche nel caso di nuova unità locale attivata sul territorio da parte di ditte già insediate nel Comune. L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della denuncia di occupazione o detenzione dei locali in cui si svolge la nuova attività.
8. Per le utenze non domestiche, in possesso alla data di entrata in vigore della presente deliberazione dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS), che rinuncino alla predetta autorizzazione: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.
9. Per le utenze non domestiche che adottano sistemi elettromeccanici per l'autocompostaggio dei rifiuti biodegradabili (CER 200108), così come definito dall'art. 183 comma e) del D.lgs 152/2006, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto e con contestuale rinuncia al conferimento in toto della frazione organica (CER 200108) al servizio di raccolta comunale è applicata una riduzione del 35% nella parte variabile della tariffa. (NOTA: La riduzione va documentata con la presentazione dell'adeguata documentazione al Comune di Terre Roveresche attestante l'installazione e l'impiego continuativo del macchinario oltre a specifica dichiarazione in cui il richiedente accetta di sottoporsi in qualsiasi momento alle verifiche da parte di soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore).
10. Per gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione/vendita di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non alimentari: riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa. (NOTA: La riduzione va documentata con la presentazione dell'adeguata documentazione al Comune di Terre Roveresche. Nel caso in cui l'esercizio commerciale dimostri di essere un rivenditore esclusivamente di prodotti alimentari e non alla spina, la riduzione è elevata al 100% della parte variabile della tariffa).

11. Le utenze non domestiche che cedono direttamente o indirettamente beni alimentari derivanti dalla propria attività a titolo gratuito, per scopi assistenziali e solidaristici, agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale: riduzione di € 0,50/kg nella parte variabile della tariffa. (NOTA: La riduzione va documentata con la presentazione dell'adeguata documentazione al Comune di Terre Roveresche in cui sono indicate le quantità espresse in kg di beni alimentari cedute nell'anno precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione. La riduzione non può superare il 40% della parte variabile totale della TARI per ciascun contribuente).
12. Per le utenze non domestiche rientranti nelle categorie 22 (Ristoranti, pizzerie ecc), 24 (Bar, caffè, pasticcerie), 25 (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), 26 (Plurilicenze alimentari e miste), 27 (Ortofrutta, pescherie...), 29 (Banchi di mercato generi alimentari) e 30 (Discoteche, night club) per la particolare funzione aggregativa, sociale e ricreativa: riduzione del 30% nella parte fissa e variabile della tariffa, al netto di eventuali riduzioni;

Per una migliore applicazione delle succitate agevolazioni (dal punto 7 a 12), occorre precisare:

- per usufruire delle agevolazioni utenze non domestiche indicate ai punti nn. 8, 9, 10 e 11, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/10/2020 pena l'esclusione dal beneficio,
- per le nuove utenze non domestiche che si insediano nel Comune di Terre Roveresche dal 01/10/2020 al 31/12/2020 il beneficio sarà riconosciuto per i 5 anni solari successivi, previa presentazione della dichiarazione TARI e della domanda di ammissione al beneficio nel rispetto dei termini di scadenza che saranno approvati per l'annualità 2021,
- le agevolazioni utenze non domestiche al punto n. 12 verranno applicate d'Ufficio sulla base della categorie tariffarie destinatarie delle agevolazioni;

Cittadinanza attiva

13. Per le utenze domestiche e non domestiche di titolarità di cittadini e/o associazioni iscritte all'Albo della cittadinanza attiva, istituito con il Regolamento per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio per l'applicazione dell'art. 190 del d. lgs. 50 del 18.04.2016 (approvato con deliberazione di consiglio comunale del 22.09.2017 n. 54): **riduzione del 50%** nella parte fissa e nella parte variabile. Le presenti agevolazioni, verranno riconosciute alle associazioni e ai relativi volontari sulla base delle modalità indicate all'art. 13 del Regolamento per la partecipazione della comunità locale all'attività per la tutela e valorizzazione del territorio per l'applicazione dell'art. 190 del D. Lgs 50 del 18.04.2016, approvato con C.C. num. 54 del 22.09.2017";
- 5) di precisare che tutte le agevolazioni deliberate dall'Ente con il presente atto **non sono tra loro cumulabili**, pertanto nel caso di concorso di più agevolazioni, si applica la più favorevole al contribuente;
 - 6) di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/1992, nella misura del 5% determinata dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino;
 - 7) di stabilire che il pagamento della TARI 2020 dovrà avvenire in numero 2 rate scadenti il 30.09.2020 e il 31.12.2020 o in unica soluzione alla data del 30.09.2020;
 - 8) di stabilire, che il pagamento della TARI 2020 dovrà avvenire in numero 2 rate scadenti il 30.09.2020 e il 31.12.2020 o in unica soluzione alla data del 30.09.2020;
 - 9) di precisare che l'agevolazione per covid a favore delle utenze non domestiche sottoposte a chiusura obbligatoria è stata applicata automaticamente dall'Ente sulla base della conoscenza del territorio e che pertanto eventuali casi non emersi dal controllo d'Ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 10/10/2020;

- 10)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2020;
- 11)** Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la necessaria gestione del tributo, con separata ed unanime votazione

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano;

Presenti n. **8** - Votanti n. **8**

Voti favorevoli n. **6** - Voti contrari n. **0** - Astenuti n. **2** (la minoranza)

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.**

Inoltre, stante l'urgenza;

Il Consiglio Comunale, con voto unanime;

d e l i b e r a

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 36 del 31-07-2020

PROPOSTA N. 32 DEL 14-07-2020 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:

Oggetto	TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E TERMINI DI SCADENZA PAGAMENTO.
----------------	---

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**.

Terre Roveresche, li 24-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Carpineti Paola

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole**.

Terre Roveresche, li 27-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II –
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Testaguzza Monica

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Sebastianelli Dott. Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Aiudi Dott. Giuseppe

N. **1091** Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi **18-08-2020**, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Terre Roveresche, li **18-08-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aiudi Dott. Giuseppe

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 18-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aiudi Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- [x] La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **18-08-2020** al **02-09-2020**;
- [x] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **29-08-2020** decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- [x] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Terre Roveresche, li 03-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aiudi Dott. Giuseppe